

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella Camera di consiglio del giorno 9 settembre 2020 il dott. ██████████ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, in disparte l'assenza di *fumus boni iuris* stante la non ravvisabilità di difetto di istruttoria in considerazione dei numerosi studi randomizzati pubblicati nella primavera del 2020 e richiamati nel provvedimento impugnato circa l'inefficacia – ovvero la scarsa efficacia – dell'impiego dell'idrossiclorochina in uno con la sua rischiosità, né la configurabilità di un difetto di motivazione, che non emergono profili di irreparabilità del pregiudizio non riuscendo il Collegio a cogliere profili di danno grave e irreparabile nella sfera giuridica dei ricorrenti scaturenti dall'impiego di un trattamento piuttosto che di un altro nella cura dell'infezione da Covid 19;

reputato pertanto non sussistere i presupposti per la concessione della tutela cautelare; valutato che le spese di fase debbano seguire la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), Respinge la domanda cautelare.

Condanna i ricorrenti in solido tra loro al pagamento in favore dell'AIFA delle spese della presente fase cautelare, che liquida in € 700,00 (settecento)

La presente Ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 9 settembre 2020 con l'intervento dei Magistrati:

Dauno Trebastoni, Presidente FF

Achille Sinatra, Consigliere

Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Alfonso Graziano

IL PRESIDENTE
Dauno Trebastoni

IL SEGRETARIO